

REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2000 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/1999, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie e fissa gli importi degli aiuti per i prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1375/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1102/2000 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento in carni bovine per le isole Canarie. Tali quantitativi sono stati utilizzati fino al 96 % nei primi dieci mesi del periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000.
- (2) Per garantire l'approvvigionamento del mercato delle isole Canarie sino alla fine del suddetto periodo, occorre prevedere un aumento dei quantitativi inizialmente fissati per le carni fresche, riducendo quelli previsti per le carni congelate.

- (3) L'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario alla situazione attuale dei mercati nel settore in oggetto, in particolare ai corsi o ai prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare gli importi che figurano in allegato per l'aiuto all'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni bovine.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1375/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 26.5.2000, pag. 15.